



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

28. 05. 2008


Bruxelles,
SG-Greffe (2008) D/ 203421

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 9

1040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 753/2007 – Italia

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto suindicato.



All.: C(2008)2336

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: BERL 8/384. Telephone: direct line (32-2) 296.88.09. Fax: (32-2) 292.07.94.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/

E-mail: karl.von-kempis@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.V.2008
C(2008)2336

**Oggetto: Aiuti di Stato n. N 753/2007 – Italia
Aiuti alla RSI in Toscana**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) In data 14 dicembre 2007 (SANI/834), le autorità italiane informavano la Commissione, mediante notifica elettronica, circa la misura in oggetto. Con lettera del 15 febbraio 2008, la Commissione chiedeva ulteriori informazioni, che le autorità italiane provvedevano a trasmettere con lettera del 6 marzo 2008. Il 5 maggio 2008 la Commissione chiedeva una proroga dei termini per emanare la propria decisione, cui le autorità italiane acconsentivano il 13 maggio 2008.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MISURA

2.1. Base giuridica

- (2) La misura trova fondamento giuridico nella proposta di decreto dirigenziale n. 7013/2007 *Modalità di attuazione degli interventi in materia di aiuti a favore di ricerca sviluppo e innovazione previsti dal Programma Operativo obiettivo "Competitività regionale e occupazione" POR/FESR 2007-2013, dal Piano regionale dello sviluppo economico – PRSE 2007-2010 e dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006.*

2.2. Obiettivo

- (3) La misura è intesa a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (in appresso RSI) e l'economia della conoscenza anche tramite sistemi di innovazione e relazioni sistemiche fra gli organismi di ricerca e le imprese. Gli aiuti saranno concessi a progetti di R&S, studi di fattibilità tecnica, nuove imprese innovatrici, innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione e per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2.3. Stanziamento e durata

- (4) La misura prevede una copertura totale pari a 344 milioni di euro, con stanziamenti annui in media superiori ai 57 milioni di euro.
- (5) La misura entrerà in vigore una volta ricevuto l'accordo della Commissione europea e durerà fino al 31 dicembre 2013.

2.4. Beneficiari

- (6) Il regime non presenta una natura settoriale; le autorità italiane prevedono di fornire sostegno a oltre 1000 beneficiari.
- (7) Il regime è inteso a beneficio di imprese ubicate nella regione Toscana¹ e di organismi di ricerca.
- (8) Le imprese beneficiarie sono grandi imprese e PMI, come definite dal regolamento 70/2001 e successivi.
- (9) Le autorità italiane escludono che possano beneficiare del regime imprese in difficoltà².
- (10) Gli organismi svolgeranno l'attività di ricerca per conto delle imprese fornendo i servizi richiesti al prezzo di mercato o ad un prezzo che rifletta la totalità dei costi e comprenda un margine di profitto ragionevole.
- (11) Gli organismi di ricerca e le imprese saranno inoltre partner di progetti di R&S. Le autorità italiane hanno precisato che, in una tale evenienza, verrà rispettata una delle seguenti condizioni:
 - i costi del progetto saranno integralmente a carico dell'impresa;
 - i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
 - l'organismo di ricerca riceve dall'impresa partecipante un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti all'impresa partecipante.

2.5. Modalità degli aiuti e effetto di incentivazione

- (12) Gli aiuti verranno erogati tramite sovvenzioni. Le autorità nazionali hanno espresso l'intenzione di ricorrere inoltre a sovvenzioni rimborsabili fino ad importi equivalenti a quelli ammissibili per le sovvenzioni. Il sistema di rimborso sarà stabilito dalla decisione di sovvenzione.
- (13) Le autorità italiane verificheranno che i progetti di RSI sovvenzionati non abbiano inizio prima dell'inoltro della richiesta da parte del beneficiario.

¹ La regione Toscana è in parte considerata un'area assistita conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE sulla base della decisione N 324/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, sulla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia.

² Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (14) Nel caso di aiuti per progetti di RSI di grandi imprese o di PMI che superino i 7,5 milioni di euro e di aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi, le autorità italiane ne controlleranno l'effetto d'incentivazione verificando in che misura aumentano la portata dei progetti e la spesa RSI complessiva del beneficiario.

2.6. Cumulo

- (15) Per gli aiuti alla RSI, quando risultano in tutto o in parte ammissibili le spese per aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale limite non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI³.
- (16) Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella relativa disciplina.
- (17) Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento di aiuti a titolo del regime notificato nei confronti di qualsiasi beneficiario cui sono stati già concessi in precedenza aiuti illegali dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione, finché l'interessato non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale o incompatibile, interessi di mora inclusi.

2.7. Relazioni e trasparenza

- (18) Le autorità italiane trasmetteranno alla Commissione relazioni annuali che comportano, per ogni misura, le seguenti informazioni:
- il nome del beneficiario;
 - l'importo dell'aiuto per beneficiario;
 - l'intensità dell'aiuto;
 - i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.
- (19) Per tutti gli aiuti concessi a grandi imprese, le autorità italiane spiegheranno inoltre nella relazione annuale come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando come indicatori e criteri quelli attinenti all'aumento delle dimensioni del progetto e della spesa per la RSI.
- (20) Ogni qualvolta è concesso un aiuto alla RSI il cui importo ecceda 3 milioni di euro, le autorità italiane si sono impegnate a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato della disciplina RSI.
- (21) Le autorità nazionali provvedono affinché venga conservata una documentazione dettagliata relativa alla concessione di aiuti per tutte le misure a favore della RSI. Detta documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile, sarà conservata per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

³ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

- (22) Le autorità italiane si sono impegnate a notificare individualmente qualsiasi aiuto che superi i massimali di cui al punto 7.1 della disciplina RSI.
- (23) Al fine di una piena trasparenza, le autorità italiane pubblicheranno il testo integrale del regime in questione sul seguente sito internet: www.regione.toscana.it.

3. MISURE SPECIFICHE

3.1. Aiuti a favore di progetti di R&S

- (24) I progetti di R&S finanziabili riguardano le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Per la classificazione delle attività, le autorità italiane fanno riferimento alla pratica della Commissione e al Manuale di Frascati dell'OECD.
- (25) I costi ammissibili dei progetti di R&S includono: spese di personale; i costi di strumenti e attrezzature e i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca e altri costi di esercizio.
- (26) Le intensità di aiuto previste sono le seguenti: il 50% per la ricerca industriale; il 25% per lo sviluppo sperimentale. Questi massimali saranno maggiorati nei casi illustrati di seguito.
- (27) Quando il beneficiario è una PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
- (28) L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali, fino ad un massimo dell'80%, se si tratta di un progetto di collaborazione e risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- nel caso in cui collaborano due imprese indipendenti, nessuna impresa singola deve sostenere oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; il progetto deve coinvolgere almeno una PMI o essere di natura transfrontaliera;
 - nel caso in cui collaborano un'impresa e un organismo di ricerca, quest'ultimo deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili e ha diritto a pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui essi derivino da ricerche da esso svolte.
- (29) L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali, fino ad un massimo dell'80%, anche nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti).

3.2. Aiuti per gli studi di fattibilità

- (30) Le autorità italiane concederanno aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e si assicureranno che

l'intensità di aiuto, calcolata sulla base dei costi dello studio, non superi i seguenti massimali:

- a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
- b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

3.3. Aiuti alle nuove imprese innovatrici

- (31) Le autorità italiane erogheranno aiuti a nuove imprese innovatrici nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto e
 - b) il beneficiario è un'impresa innovatrice sul presupposto che: (i) lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che il beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure (ii) le spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "start-up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.
- (32) Gli aiuti non superano l'importo di un 1 milione di euro. Nelle aree assistite della Toscana ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'importo non dovrà superare gli 1,25 milioni di euro.

3.4. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

- (33) Le autorità italiane erogheranno aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi. Dette forme di innovazione sono definite conformemente al punto 2.2., lettere i) e j), della disciplina RSI e facendo riferimento al Manuale di Oslo dell'OECD come fonte per esempi specifici.
- (34) Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono soggetti alle seguenti condizioni:
 - l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
 - l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
 - il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
 - l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella

Comunità. La novità può essere dimostrata dagli Stati membri, ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

- il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente.
- (35) I costi ammissibili comprendono: le spese di personale, attrezzature, fabbricati e terreni; i costi della ricerca contrattuale e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto; altri costi di esercizio.
- (36) In caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.
- (37) Le grandi imprese possono beneficiare di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e al 25% per le medie imprese. Per le piccole imprese e le microimprese, l'intensità massima di aiuto è del 35%.

3.5. Aiuti ai servizi di consulenza in materia di innovazione e ai servizi di supporto all'innovazione

- (38) Le autorità italiane erogheranno aiuti alle PMI, fino ad un massimo di 200 000 euro su un periodo di tre anni, a condizione che il prestatore dei servizi possieda una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili. Inoltre gli aiuti di Stato devono servire al beneficiario per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole). Gli aiuti non potranno essere concessi sotto forma di riduzione del prezzo.
- (39) Per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, sono ammissibili i costi connessi ai seguenti servizi: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme.
- (40) Quanto ai servizi di supporto all'innovazione, sono ammissibili i costi connessi ai seguenti servizi: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

3.6. Aiuti per la messa a disposizione di personale qualificato

- (41) Le autorità italiane intendono erogare aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI, alle condizioni indicate di seguito.
- (42) Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa

che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

- (43) I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.
- (44) L'intensità massima di aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

4. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (45) Notificando la misura in questione prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno rispettato gli obblighi loro imposti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità italiane hanno confermato che il regime verrà applicato solo dopo essere stato approvato dalla Commissione.

5. ESISTENZA DI AIUTO

- (46) La Commissione ha analizzato l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Data la natura della misura notificata, l'esistenza di aiuti di Stato è stata analizzata anche sulla base dei criteri di cui al capo 3 della disciplina RSI.

5.1.1. Aiuti di Stato diretti alle imprese

- (47) Nella misura in cui gli aiuti sono concessi a beneficio delle imprese, il finanziamento pubblico delle attività in questione costituisce, in linea di principio, aiuto di Stato.
- (48) Il regime notificato è finanziato tramite il bilancio della Regione Toscana, ovvero mediante risorse statali. In quanto intesa a favorire un numero limitato di imprese durante la fase di esecuzione del regime, la misura è di natura selettiva. In virtù degli aiuti previsti dal regime, i beneficiari potranno inoltre migliorare nell'insieme la loro situazione finanziaria e godere di una migliore posizione sul mercato. Il regime in questione non esclude la concessione di aiuti ad imprese operanti in settori economici nei quali avvengono scambi intracomunitari. Occorre pertanto dedurre che gli aiuti di cui al regime sono atti a falsare la concorrenza e incidere quindi sugli scambi tra gli Stati membri.
- (49) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.1.2. Aiuti di Stato indiretti alle imprese tramite attività di ricerca in collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici

- (50) Conformemente al punto 3.2.2 della disciplina RSI, nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - (a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

- (b) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
 - (c) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.
- (51) Come illustrato al paragrafo (11), il regime è conforme alle condizioni summenzionate e risulta quindi in linea con le disposizioni di cui al punto 3.2.2 della disciplina RSI.
- (52) La Commissione può pertanto concludere che le imprese che beneficiano direttamente del regime non ricevono alcun aiuto di Stato indiretto attraverso la partecipazione a progetti di collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici.

5.1.3. Aiuti di Stato indiretti alle imprese tramite attività di ricerca contrattuale in collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici

- (53) Conformemente al punto 3.2.1 della disciplina RSI, nel caso di progetti di ricerca contrattuale realizzati da un organismo di ricerca per conto di un'impresa, l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di mercato e l'impresa è proprietaria dei risultati del progetto. Come illustrato al punto (10), le condizioni previste per la ricerca contrattuale ad opera di enti sono conformi al punto 3.2.1 della disciplina RSI.

6. VALUTAZIONE

6.1. Base per la valutazione della compatibilità

- (54) La Commissione ha valutato le misure previste dal regime di aiuti notificato sotto il profilo della compatibilità con il mercato comune alla luce della disciplina RSI che specifica le disposizioni generali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in materia di RSI.
- (55) Il punto 2.1 della disciplina RSI precisa che sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁴. Come già precisato al punto (9), tale categoria di imprese non rientra nel campo di applicazione del regime notificato.

6.2. Aiuti a favore di progetti di R&S

- (56) Come illustrato al punto (24), le attività di R&S che possono beneficiare del regime risultano conformi alle definizioni di cui al punto 2.2, lettere f) e g), della disciplina RSI e quindi alla disciplina medesima.

⁴ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (57) I costi ammissibili, menzionati al punto (25), risultano conformi ai costi ammissibili previsti dal punto 5.1.4 della disciplina RSI e quindi alla disciplina medesima.
- (58) Le intensità di base degli aiuti illustrate al punto (26) corrispondono al punto 5.1.2 della disciplina RSI. Gli aumenti delle intensità previsti dalle autorità italiane, come descritti ai punti da (27) a (29), sono conformi al punto 5.1.3 della disciplina RSI.
- (59) La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti a favore di progetti di R&S sono in linea con la disciplina RSI.

6.3. Aiuti per gli studi di fattibilità

- (60) Gli aiuti per gli studi di fattibilità descritti al punto (30) rispettano le condizioni di cui al punto 5.2 della disciplina RSI.

6.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici

- (61) Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici descritti ai punti (31) e (32) rispettano le condizioni di cui al punto 5.4 della disciplina RSI.

6.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

- (62) Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi descritti ai punti da (33) a (37) rispettano le condizioni di cui al punto 5.5 della disciplina RSI.

6.6. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

- (63) Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione descritti ai punti da (38) a (40) rispettano le condizioni di cui al punto 5.6 della disciplina RSI.

6.7. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

- (64) Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato descritti ai punti da (41) a (44) rispettano le condizioni di cui al punto 5.7 della disciplina RSI.

6.8. Effetto di incentivazione

- (65) Conformemente al capo 6 della disciplina RSI, per gli aiuti al progetto a favore di grandi imprese e per gli aiuti all'innovazione dei processi e all'organizzazione nei servizi, l'effetto di incentivazione deve essere verificato al momento della presentazione della domanda.
- (66) Come descritto ai punti (13) e (14), le condizioni per la verifica dell'effetto di incentivazione risultano conformi al capo 6 della disciplina RSI. Come precisato al punto (19), nelle relazioni annuali presentate alla Commissione, le autorità italiane dimostreranno come hanno valutato l'effetto di incentivazione prima di concedere gli aiuti, conformemente ai punti 6 e 10.1.1 della disciplina RSI.

6.9. Notifiche individuali

- (67) Come specificato al punto (22), le autorità italiane si sono impegnate a notificare, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli aiuti individuali conformemente al punto 7.1 della disciplina RSI. Il regime risulta pertanto conforme ai requisiti previsti per la notifica individuale.
- (68) Come precisato al punto (20), le autorità italiane trasmetteranno le schede informative conformemente al punto 10.1.3 della disciplina RSI.

6.10. Cumulo

- (69) Conformemente al capo 8 della disciplina RSI, è possibile il cumulo degli aiuti concessi a titolo del regime notificato con qualsiasi altro aiuto finanziato tramite fondi locali, regionali, nazionali o comunitari a copertura dei medesimi costi; in tal caso, si applicherà il massimale più favorevole secondo la normativa comunitaria. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella relativa disciplina.
- (70) Come specificato ai punti (15) e (16), il regime non prevede il cumulo a copertura degli stessi costi che superano i massimali di aiuto applicabili, compreso il sostegno "de minimis" a favore dei medesimi costi ammissibili. La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni in materia di cumulo.
- (71) Come indicato al punto (17), le autorità italiane sospenderanno il pagamento di nuovi aiuti ad imprese che non hanno rimborsato aiuti illegali dichiarati incompatibili dalla Commissione.

6.11. Relazioni e monitoraggio

- (72) Conformemente al punto 10.1.1 della disciplina RSI, gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione. Oltre a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 659/1999⁵ e dal regolamento (CE) n. 794/2004⁶ della Commissione, dette relazioni contengono, per ciascuna misura, le seguenti informazioni: il nome del beneficiario; l'importo dell'aiuto per beneficiario; l'intensità dell'aiuto; i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati, comprese le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione degli aiuti. Le relazioni annuali, come precisato al punto (18), verranno presentate conformemente alla disciplina RSI.
- (73) Il punto 10.1.2 della disciplina RSI prevede la pubblicazione su Internet del testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e la comunicazione alla Commissione del relativo indirizzo Internet. Il regime non deve essere applicato prima della pubblicazione su Internet di tali informazioni. Conformemente al punto 10.1.3 della disciplina RSI, lo Stato membro è tenuto a conservare per dieci anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di RSI. Ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al regime il cui importo ecceda 3 milioni di

⁵ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁶ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

EUR, devono essere fornite alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard allegato alla disciplina RSI, conformemente al punto 10.1.3 della disciplina medesima. Le disposizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al punto (21) sono conformi al punto 10.1 della disciplina RSI.

- (74) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni in materia di relazioni e monitoraggio.

6.12. Conclusioni

- (75) Il regime soddisfa le condizioni di cui alla disciplina RSI. La Commissione conclude pertanto che esso è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

7. DECISIONE

- (76) Per questi motivi, la Commissione ritiene che la misura di aiuto sia compatibile con il trattato CE conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
- (77) La Commissione rammenta alle autorità italiane l'obbligo di trasmettere relazioni annuali relative all'attuazione del regime che consentano alla Commissione di verificare il rispetto di tutte le condizioni fissate e dimostrino in particolare per ogni singolo caso che l'agevolazione concessa alle grandi imprese abbiano avuto il necessario effetto di incentivazione.
- (78) La Commissione rammenta alle autorità italiane l'impegno da esse assunto in materia di trasparenza, relativamente alla pubblicazione su Internet del testo del regime di aiuto e alle modalità di trasmissione delle schede informative alla Commissione.
- (79) La Commissione rammenta inoltre alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i piani di rifinanziamento o di modifica del regime di aiuto devono essere notificati alla Commissione.

Le autorità italiane hanno dichiarato che la notifica non contiene informazioni riservate da non divulgare a terzi. È pertanto autorizzata la divulgazione a terzi e la pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Neelie Kroes
Membro della Commissione